



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Licenza noleggio con conducente e società di capitali

Autore: Consulenze | 23/11/2019



Sono un amministratore locale con delega alla Polizia Locale e devo risolvere il seguente problema: molti NCC con licenza rilasciate in altri Comuni della medesima provincia hanno cominciato, per non essere legati al problema della chiamata del cliente e rientro in rimessa, a conferire la propria licenza in società di capitali con sede nel Comune dove sono amministratore locale. Ci sono casi in cui viene, da parte del

comune che ha rilasciato la licenza NCC, posto il diniego all'esercizio dell'attività fuori comune mentre in altri casi questo non avviene e proprio qui si pone il problema che dobbiamo risolvere, ossia come procedere con l'accertamento di un'eventuale infrazione e l'attività istruttoria da compiere in modo da non dover correre dietro al singolo NCC per tutta la città.

In linea di massima, le **società di capitali** non possono essere titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente. L'art. 7 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), così recita: «I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

1. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 [cioè, servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale].

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso».

Dunque, tra i soggetti che possono essere **titolari di licenza per l'esercizio di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone** non sono ricomprese

le società di capitali.

Ciò che è possibile fare, invece, è il rilascio dell'autorizzazione ex legge 15 gennaio 1992, n. 21 a favore di **imprese di trasporto di viaggiatori** effettuato mediante **noleggio di autobus con conducente**. Infatti, in base al comma 4° dell'art. 2 legge 11 agosto 2003, n. 218, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono espressamente abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.

In questo senso anche la giurisprudenza (**T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2013, n. 1624**), secondo cui il comma 4° dell'art. 2 legge 11 agosto 2003, n. 218 consente a ogni impresa professionale abilitata all'esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, l'esercizio di noleggio con conducente. Avendo il legislatore previsto espressamente la possibilità per qualsiasi impresa professionale abilitata all'esercizio del noleggio di autobus con conducente la possibilità di svolgere anche l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente, non vi sono ragioni per ritenere che dette imprese non possano essere autorizzate a svolgere questi ultimi servizi.

Sempre secondo i giudici, l'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, laddove individua i soggetti che possono ottenere la licenza per i servizi di trasporto di persone non di linea, non includendo espressamente le società di capitali, riguarda evidentemente le sole società non abilitate all'esercizio di noleggio di autobus con conducente, dovendo tale norma essere posta in correlazione con la successiva L. 218/2003.

Dunque, l'art. 2 della citata legge n. 218/2003 ha consentito alle **società di capitali** di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, nella misura in cui si tratti di società (o meglio, la legge parla di «imprese in qualsiasi forma costituite») abilitate all'esercizio di noleggio di autobus con conducente.

Secondo questo orientamento, se tali imprese non potessero avere la licenza NCC, si verrebbe a creare un'evidente contraddittorietà, atteso che le imprese abilitate all'esercizio di noleggio di autobus con conducente e, quindi ad una modalità di trasporto viaggiatori ben più complessa e maggiormente esposta a pericoli e pregiudizi in termini di pubblico interesse, non potrebbero svolgere

un'attività di modesta entità organizzativa quale quella del servizio di noleggio con conducente.

Ciò appurato, il consiglio è di porre in essere verifiche sulla **natura della società titolare di licenza NCC**, alla luce di quanto appena detto: la titolarità sarebbe legittima solamente se riferita a imprese in qualsiasi forme costituire abilitate all'esercizio di noleggio di autobus con conducente.

Ovviamente, resta fermo il principio per cui, per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, è **obbligatoria la disponibilità**, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio comunale (Tar Abruzzo, con sentenza del 03 gennaio 2018 n. 6).

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire la propria licenza, l'art. 9 della citata legge n. 21/92 dice testualmente: «La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida».

Dunque, alle condizioni predette, è possibile cedere la propria licenza anche ad una **persona giuridica** purché, come ampiamente spiegato più sopra, questa rientri tra quelle che possono esserne titolari.

Tirando le fila di quanto sinora detto, senza la pretesa di aver trovato una risposta definitiva al problema esposto, sia in ragione dell'esiguità del materiale messo a disposizione che dell'obiettiva difficoltà della materia (la normativa è oggetto di critiche da più parti; secondo alcuni contrasterebbe perfino con le disposizioni comunitarie), il consiglio è quello di effettuare i controlli in una duplice direzione:

- verificare che il trasferimento della licenza NCC (se v'è trasferimento, ovviamente) da persona fisica a persona giuridica avvenga al ricorrere delle condizioni stabilite dall'appena citato art. 9 della legge n. 21/92;

- verificare che le società titolari di licenza posseggano i requisiti stabiliti dall'art. 7 della medesima legge, tenuto però conto che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sebbene suddetto articolo non menzioni le società di capitali, esse potrebbero rientrare tra i soggetti legittimati dall'art. 2, comma quarto, legge n. 218/2003, a tenore del quale «Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992».

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Mariano Acquaviva***